

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Quelle notti di picchetto non pagate negli istituti sussidiati ticinesi

Computo del picchetto come tempo di lavoro - Ordinanza federale sul lavoro 1 - Art. 15a

Il servizio di picchetto è considerato integralmente tempo di lavoro se è prestato nell'azienda (art. 15 cpv. 1 OLL 1 - Ordinanza sul lavoro 1): *1 Se il servizio di picchetto è prestato nell'azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.* Poiché l'intero servizio di picchetto vale come tempo di lavoro, ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero completo (art. 15a cpv. 1 LL) dopo il picchetto.

Eccezioni circa le persone - Legge federale sul lavoro - Art. 3

La legge non si applica nemmeno, fatto salvo l'articolo 3a:

- a. agli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese né ai membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose;*
- b. al personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali;*
- c. agli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo;*
- d. ai lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato, un'attività scientifica o un'attività artistica indipendente;*
- e. ai docenti delle scuole private, né ai docenti, assistenti, educatori, né ai sorveglianti occupati in istituti;*
- f. ai lavoratori a domicilio;*
- g. ai viaggiatori di commercio nel senso della legislazione federale;*
- h. ai lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno.*

L'articolo 3 della Legge federale sul lavoro, di stampo ottocentesco, giustifica dal profilo meramente legale il fatto che gli educatori e i sorveglianti occupati in istituti di notte in Ticino non vengano pagati per tutto il tempo in cui sono presenti sul posto di lavoro. Chiaramente la notte è un dormiveglia e non un tempo di riposo per queste persone, chiamate ripetutamente ad intervenire nell'istituto per prendere a carico minorenni e persone adulte in difficoltà: a loro viene retribuito unicamente il tempo dell'intervento effettuate.

Il Canton Ticino nel finanziare le istituzioni sociali si attiene rigidamente all'art. 3 della Legge federale sul lavoro. Questo va a scapito della salute di educatori e sorveglianti astretti al picchetto notturno in istituto. Si tratta di una situazione altamente insoddisfacente dal profilo dell'equità e della loro salute, che occorre finalmente correggere!

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. In quali istituti sussidiati si ritrova questo tipo di picchetto notturno in istituto, che non è integralmente remunerato come tempo di lavoro?
2. Quanti sono gli educatori e i sorveglianti occupati in istituto che sono penalizzati da questo sistema?
3. Quante sono le ore non pagate in base a questo sistema?
4. Quanto costerebbe pagare tutte queste ore?

5. Intende prevedere un finanziamento cantonale per riconoscere tutte o parte delle ore di picchetto notturno svolte in istituto?

Raoul Ghisletta